

Le Leggi Regionali per la prevenzione delle cadute dall'alto durante gli interventi sulle coperture degli edifici

Roma 4 Aprile 2012

QUADRO NORMATIVO

REGIONE LOMBARDIA

CIRCOLARE N°4/SAN/2004 del 23/01/2004: *Interventi coordinati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in edilizia con particolare attenzione alla prevenzione delle cadute dall'alto. Integrazione dei regolamenti comunali edilizi. Collaborazione tra le ASL e la Polizia Locale.*

In particolare vengono definite due iniziative prioritarie:

1. Aggiornamento/integrazione dei regolamenti edilizi comunali e del regolamento locale d'igiene (obbligo di installazione sistemi anticaduta in caso di nuove costruzioni e ristrutturazioni coperture)
2. Coinvolgimento della polizia municipale per una mirata ed efficace azione di controllo dei cantieri.

Linea di azione confermata con

DELIBERA GIUNTA REGIONALE 23 LUGLIO 2004 N°7/18334

QUADRO NORMATIVO

REGIONE LOMBARDIA

Definisce le modalità attuative di intervento con:

DELIBERA GIUNTA REGIONALE 17 SETTEMBRE 2004 N°VII/18747:
Protocollo di intesa tipo tra ASL e Comune relativo ai controlli in materia di promozione della salute e della sicurezza dei cantieri edili, in particolare per la prevenzione delle cadute dall'alto.

MODIFICA DEL REGOLAMENTO LOCALE D'IGIENE

TITOLO III – CAPITOLO 2°

“Aree edificabili e Norme Generali per le costruzioni”

- **Dimensioni minime per gli accessi** alla copertura
- **Conformità** dei dispositivi di ancoraggio alla **UNI-EN 795** e loro corretta dislocazione
- **Elaborati grafici** da presentare unitamente alle pratiche comunali con evidenziate le soluzioni progettuali adottate
- **L'installatore** deve rilasciare a lavori ultimati **Dich. corretta posa**, **Certificazione dei materiali**, **Dich. di rispondenza** rispetto al progetto allegato nella pratica
- **Cartello informativo** in prossimità del punto di accesso alla copertura
- **Consegna** al proprietario dell'immobile della **documentazione** a corredo dell'opera (che eventualmente sarà inglobata nel fascicolo dell'opera)

QUADRO NORMATIVO

Norma di sicurezza inserita nella Legge urbanistica

REGIONE TOSCANA

**LEGGE REGIONALE N°1 DEL 3 GENNAIO 2005 “Norme per il governo del territorio”
art. 82:**

- Il progetto di nuovi edifici o di interventi su coperture esistenti deve prevedere sistemi di ancoraggio per le future manutenzioni;
- La mancata previsione di tali misure costituisce causa ostativa al rilascio del Permesso di Costruire o validità della SCIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 23/11/2005, N°62/R:
“Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza”

È definito in maniera più precisa e puntuale la documentazione da predisporre sia in sede di richiesta di Permesso di Costruire (o alla SCIA) sia al termine dei lavori

*Obbligo da parte del Coordinatore per la sicurezza o del progettista di redigere
l’**ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA***

QUADRO NORMATIVO

Norma di sicurezza inserita nella Legge urbanistica

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

L.P. 9 febbraio 2007 n. 3 “Prevenzione delle cadute dall’alto e promozione della sicurezza sul lavoro” inserimento dell’art. 91 ter L.P. n. 22/1991

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA di TRENTO 25.02.2008, n. 7
“Regolamento tecnico per la prevenzione dei rischi di infortunio a seguito di cadute dall’alto nei lavori di manutenzione ordinaria sulle coperture”

REGIONE VENETO

L.R. 61/85 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” art.79 bis: *Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’esecuzione, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza*

DGR 2774 del 22/09/2009: “Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza”. **agg. con D.G.R.V 97/2012**

QUADRO NORMATIVO

ITER E CONTENUTI:

- 1. I progetti che riguardano nuove costruzioni o esistenti devono prevedere nella documentazione allegata alla richiesta del titolo abilitativo, idonee misure preventive e protettive per le successive manutenzioni in quota*
- 2. La Giunta regionale emana le relative istruzioni tecniche*
- 3. Il mancato adempimento di quanto previsto al punto 1 costituisce causa ostativa al rilascio del Permesso di Costruire o approvazione della DIA*
- 4. Obbligo dei Comuni di adeguare i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche di cui al punto 2 ed effettuare i controlli in merito*

Redazione di un progetto nel rispetto dei regolamenti tecnici completo di **planimetria con percorsi, accessi e sistemi di sicurezza anticaduta adottati**

Relazione descrittiva delle soluzioni progettuali, evidenziando il rispetto dei requisiti previsti dalle presenti istruzioni tecniche. In caso di adozione di misure preventive e protettive di tipo provvisorio, la relazione deve esplicitare le motivazioni che impediscono l'adozione di misure di tipo permanente, nonché le caratteristiche delle soluzioni alternative previste nel progetto

QUADRO NORMATIVO

In Regione Veneto **nei casi** in cui (a causa di particolari vincoli costruttivi derivanti da norme urbanistico-edilizie o di tutela del patrimonio storico e paesaggistico, o di **impedimenti tecnici** che non consentono l'adozione di **misure fisse** di prevenzione e protezione) siano stati progettati sistemi alternativi a quelli delineati nelle istruzioni tecniche regionali, **la verifica tecnico-discrezionale di conformità** dei sistemi adottati alla normativa di sicurezza e della loro efficacia nel garantire la sicurezza dei lavori durante le successive manutenzioni è **compiuta dall'AULSS**.

Relazione di calcolo redatta da un professionista abilitato, contenente la **verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi e il progetto del relativo sistema di fissaggio**

Documentazione da rilasciare al committente:

- **Certificazione di conformità** dei dispositivi da parte del produttore
- **Dichiarazione di conformità** dell'installatore
- **Manuale d'uso** dei sistemi installati
- **Programma di manutenzione** del sistema

QUADRO NORMATIVO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 15 Febbraio 2010 N. 5

“Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili”

disciplina aspetti tecnici e procedurali in attuazione della legge regionale 13 agosto 2007 n.30 “Norme regionali per la sicurezza e qualità del lavoro”

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2011 n. 1284 “Approvazione Linee di indirizzo per la prevenzione delle cadute dall’alto”

REGIONE
TOSCANA



**Servizio
Sanitario
della
Toscana**

La Legge Regionale n. 1 del 03/01/2005 - art. 82 commi 13 e 14

Il Regolamento di attuazione art.82 c.16 LR 1/05 DPGR 62/R del 23 nov 2005

Roma 4 Aprile 2012



La Legge Regionale n. 1 del 03/01/2005 – Art. 82 commi 13 e 14

Art.82, comma 13 : idonee misure preventive e protettive

Obbligo per tutte le nuove costruzioni e le ristrutturazioni che riguardino coperture di adottare idonee misure preventive e protettive .

....

Art.82, comma 14 : Permesso di Costruire / DIA

La mancata previsione delle misure di cui al comma 13 costituisce causa ostativa al rilascio dei titoli edilizi.

La Legge Regionale n. 1 del 03/01/2005 – Art. 82 commi 13 e 14

Art.86, comma 3 : l'abitabilità / agibilità e deposito del fascicolo

Nei casi in cui sia necessaria l'abitabilità o l'agibilità:

- **Tutte le nuove costruzioni**
- **Lavori di ristrutturazione edilizia o di ampliamento che riguardino parti strutturali di edifici**
- **Lavori di restauro, ristrutturazione edilizia o di ampliamento contestuali a mutamento di destinazione d'uso**

La Legge Regionale n. 1 del 03/01/2005 – Art. 82 commi 13 e 14

Art.86, comma 3 : l'abitabilità / agibilità e **deposito del fascicolo**


L'abitabilità/agibilità contiene anche una dichiarazione di conformità alle “istruzioni tecniche” + deposito fascicolo, di cui all'art. 91 c.1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 quando previsto

Art.86, comma 4 : Verifiche agibilità e abitabilità

Il Comune, tramite l'azienda USL, dispone controlli a campione al fine di verificare i requisiti di abitabilità e agibilità delle costruzioni oggetto di interventi edilizi.

Il Regolamento di attuazione art.82 c.16 LR 1/05 [DPGR 62/R del 23 nov 2005]

Art.1 - Oggetto



Definire specifiche misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti, al fine di garantire, nei successivi lavori di manutenzione sulla copertura,

l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza.

Il Regolamento di attuazione art.82 c.16 LR 1/05 [DPGR 62/R del 23 nov 2005]

Art.2 – Ambito di applicazione

Interventi su coperture di nuova costruzione e esistenti

- **Qualsiasi progettazione che coinvolga una copertura sia di edifici nuovi, sia di edifici esistenti, indipendentemente dalla tipologia e dalla destinazione d'uso deve prevedere la conformità alle istruzioni tecniche**
- **Negli interventi sull'esistente, le misure di protezione si applicano alla SOLA porzione di copertura oggetto di progettazione.**
- **Pertanto se la progettazione richiede un intervento solo su una parte della copertura è solo a questa che è richiesto di disporre dei sistemi anticaduta, di un punto di accesso e di un percorso sicuro verso quest'ultima**

Interventi su coperture esistenti:

sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria, ivi compresi dall'art.79 comma2 lettera a) della L.R.1/05

(a) interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell'esteriore aspetto degli immobili, nei casi previsti dalla disciplina comunale;

[Il Regolamento di attuazione art.82 c.16 LR 1/05 \[DPGR 62/R del 23 nov 2005\]](#)

Art. 7 - CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE

Criteri generali di progettazione

Nei casi di cui al paragrafo 2 (Campo di Applicazione), devono essere progettate e realizzate misure preventive e protettive al fine di poter eseguire successivi lavori di manutenzione sulla copertura in condizioni di sicurezza. Tali misure preventive e protettive sono finalizzate a mettere in sicurezza:

- **il percorso di accesso alla copertura;**
- **l'accesso alla copertura;**
- **il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura.**

Percorsi ed accessi devono essere di tipo permanente

Il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture devono essere garantiti attraverso elementi protettivi permanenti.

Nei casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente, nell'elaborato tecnico della copertura devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili. Devono altresì essere progettate e documentate le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione.

Art.5 - L' ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA

Elaborato tecnico della copertura (ETC)

Documento contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni di conformità, e quant'altro necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per caduta dall'alto a cui sono esposti i soggetti che devono eseguire lavori di manutenzione riguardanti la copertura.

Art.5 - L' ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA

L'elaborato tecnico della copertura deve essere redatto
IN FASE DI PROGETTAZIONE



NUOVI COMPITI

A tale adempimento provvede il
COORDINATORE per la progettazione o,
nei casi in cui tale figura non sia prevista,
il **PROGETTISTA** dell'intervento.

Successivamente l'elaborato è completato, in applicazione dei successivi capoversi del presente paragrafo, e, in caso di varianti in corso d'opera che interessino la copertura, aggiornato durante il corso dei lavori.

A tali adempimenti provvede il **COORDINATORE per l'esecuzione dei lavori** o, nei casi in cui tale figura non sia prevista, il **DIRETTORE DEI LAVORI**.

Il Regolamento di attuazione art.82 c.16 LR 1/05 [DPGR 62/R del 23 nov 2005]

Art.5 - L' ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA

CONTENUTI – Adempimenti procedurali
Sempre consegnato “completo” al Committente


- **Elaborati grafici** in scala adeguata in cui siano indicate le caratteristiche e l'ubicazione dei percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura
- **Relazione tecnica illustrativa** delle soluzioni progettuali, evidenziando il rispetto dei requisiti previsti dalle presenti istruzioni tecniche. In caso di adozione di misure preventive e protettive di tipo provvisorio, la relazione deve esplicitare le motivazioni che impediscono l'adozione di misure di tipo permanente, nonché le caratteristiche delle soluzioni alternative previste nel progetto

DEVONO SEMPRE ESSERE PRESENTATI ALL'ATTO DELL'INOLTRO DELLA PRATICA ALL'AMMINISTRAZIONE

LEGENDA

AREE


- Area con prescrizioni soggetta a rischio particolare
- Area non Praticabile



Area Raggiungibile in tratto Misurata sulla falda R 2.60
Area Calpestabile in trattenuta Misurata sulla falda


BORDI

- Bordo Protetto (parapetto)
- Bordo soggetto a Trattenuta
- Bordo soggetto ad Arresto Caduta
- Bordo raggiungibile dal basso
- Distanza libera di caduta (calcolata nel punto + basso)




DISPOSITIVI

- Linea orizzontale UNI 795 classe C
- Linea orizzontale UNI 795 classe D
- Linea verticale/inclinata UNI 353.1 Rigida
- Linea verticale/inclinata UNI 353.2 Flessibile




- Ancoraggio UNI 517 Tipo A
- Ancoraggio UNI 795 classe A1
- Ancoraggio UNI 795 classe A2
- Palo UNI 795 classe A1




PUNTO DI ACCESSO

- Ae esterno
- Av interno con apertura verticale
- Ai interno con apertura orizzontale o inclinata
- Percorso di Accesso
- Scalini di transito est.



Esempio di planimetria



Il Regolamento di attuazione art.82 c.16 LR 1/05 [DPGR 62/R del 23 nov 2005]

Art.5 - L' ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA

CONTENUTI – Adempimenti procedurali
Sempre consegnato “completo” al Committente

- **Planimetria** evidenzia il punto di accesso e la presenza di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, specificando per ciascuno di essi la classe di appartenenza, il modello, la casa produttrice ed il numero massimo di utilizzatori contemporanei;
- **Relazione di calcolo** redatta da un professionista abilitato, contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi e il progetto del relativo sistema di fissaggio
- **Certificazione del produttore** di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto eventualmente installati, secondo le norme UNI-EN 795 ed UNI-EN 517

Art.5 - L' ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA

CONTENUTI – Adempimenti procedurali
Sempre consegnato "completo" al Committente

- **Dichiarazione di conformità dell'installatore** riguardante la corretta installazione di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti della planimetrie e relazione di calcolo
- **Manuale d'uso** degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, con eventuale documentazione fotografica
- **Programma di manutenzione** degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati

Il Regolamento di attuazione art.82 c.16 LR 1/05 [DPGR 62/R del 23 nov 2005]

Art.6 commi 4 e 5 – Adempimenti collegati all'Elaborato Tecnico Copertura

deve essere messo **a disposizione dei soggetti interessati** (es.: imprese edili, manutentori, antennisti, etc.) in occasione di ogni intervento successivo da eseguirsi sulle coperture, **aggiornato** in occasione di interventi alle parti strutturali delle stesse e, in caso di passaggio di proprietà, **consegnato al nuovo proprietario** o avente titolo



costituisce parte integrante del **FASCICOLO**





IL RUOLO DELLE ASL

Opere inerenti la realizzazione o ristrutturazione della copertura



Il “Fascicolo” deve essere integrato dall’ “Elaborato Tecnico della Copertura”.

In caso contrario si segnalerà al Comune l'assenza del documento per la eventuale sospensione del “titolo autorizzativo”, in quanto l'elaborato tecnico è un elemento obbligatorio

In caso di assenza del fascicolo è prevista una sanzione in base all’art. 158 del D.Lgs 81/08



Tipo di cantiere:

Opere di MANUTENZIONE su una copertura avente il sistema anticaduta

Verifica dell'effettivo utilizzo del sistema anticaduta e dei DPI

Verifica della documentazione

Verifica della manutenzione



MENU PRINCIPALE

- Home
- Norme e Linee guida
- Definizioni
- Dispositivi Protezione Individuale
- Dispositivi Protezione Collettiva
- Progettazione
- Percorso-Accesso-Transito
- Elaborato Tecnico Copertura
- Risposte a Quesiti
- Ricerca

LOGIN

Nome utente

Password

Ricordami

ACCESSO

[Dimenticate le credenziali?](#)

Nessun account ancora? [Registri](#)



LA SICUREZZA NELLA MANUTENZIONE DELLE COPERTURE


"Progetto della Regione Toscana, Assessorato del Diritto alla Salute, ASL10 - Azienda Sanitaria Firenze"



con la funzione di assistenza a progettisti, installatori ed utilizzatori di sistemi anticaduta sulle coperture, in applicazione del Regolamento della Regione Toscana emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.62/R e pubblicato sul BURT n.43 del 30 novembre 2005, concernente le "misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza".


Tutto il materiale presente sul sito è utilizzabile liberamente, purchè venga citata la fonte

new Nella sezione linee guida si segnala l'inserimento della Guida tecnica per la scelta, l'uso e la manutenzione degli ancoraggi



[SP36a](#) [SP36b](#)

Nella Sezione Progettazione sono state approntate due schede progettuali ([SP36a](#) e [SP36b](#)) in cui sono stati affrontati i criteri corretti per una attenta progettazione degli impianti solari anche sotto l'aspetto delle manutenzioni successive necessarie in impianti di questa natura



[SP32a](#) [SP32b](#)

new Normativa Tecnica - Direttive Europee - Marcatura CE

CHIARIMENTI

La marcatura CE garantisce il libero movimento all'interno del mercato europeo dei prodotti che rispondono alle normative previste dalla legislazione UE (ad es. in fatto di sicurezza, di salute, di protezione ambientale) e rappresenta un indicatore chiave della conformità di un prodotto a tale legislazione. Il marchio CE è apposto dai fabbricanti sui loro prodotti. Attraverso l'apposizione del marchio CE su un prodotto, i fabbricanti dichiarano sotto la propria responsabilità che il prodotto in questione è conforme a tutte le normative legali in vigore in Europa. E' responsabilità del fabbricante verificare che i prodotti che egli sta mettendo in vendita sono conformi alla legislazione di riferimento o - qualora obbligatorio - di incaricare un organismo notificato di verifica della conformità di procedere con gli opportuni controlli.

Non tutti i prodotti in vendita all'interno dell'UE devono apporre il marchio CE.

<p>Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE</p> <p>CPD</p> <p>➤ Norme Armonizzate ➤ Benestare tecnici ➤ Specificazioni tecniche</p>	<p>Direttiva Dispositivi di Protezione Individuale 89/686/CEE</p> <p>DPI</p> <p>➤ Norme Armonizzate</p>	<p>Direttiva Sicurezza Generale dei Prodotti 2001/95/CEE</p> <p>GSPD</p> <p>➤ Legislazione nazionale ➤ Norme tecniche ➤ Sistemi qualità</p>
--	--	--